



*Whistleblowing: nuovo regolamento ANAC*

Segui la  
**GIUSTA** direzione

SOLUZIONI PERSONALIZZATE NELLA COMPLIANCE LEGALE

**G.R.A.L.E.** **v:** Università  
degli Studi  
della Campania  
Luigi Vanvitelli  
SPIN - OFF UNIVERSITARIO  
RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

Dal 3 settembre è in vigore il **nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in merito al *whistleblowing***, che si applicherà ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.



Il documento, elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato il 1° luglio 2020 con Delibera n. 690 e, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la Serie Generale n. 205 del 18.08.2020, **modifica l'intera struttura del Regolamento.**

Il nuovo testo consentirà all'ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più celere ed efficiente.

Nello specifico:

- sono previste quattro tipologie di procedimento;
- le nuove disposizioni riguardano anche la gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower*, l'accertamento dei comportamenti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante e il mancato svolgimento delle attività di verifica delle segnalazioni.

## WHISTLEBLOWING



Il termine indica la denuncia compiuta da un lavoratore che si accorge di un malaffare, una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda o all'ente per cui lavora (art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001). Danno che potrebbe riguardare anche clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

L'idea è che sul luogo di lavoro sia importante creare un clima aperto, sicuro e trasparente, in cui i lavoratori possano segnalare eventuali problematiche senza essere visti con sospetto e senza subire ritorsioni.



In Italia la prima disciplina in materia è stata introdotta nel **settore pubblico** con la legge 190/2012 (c.d. legge “Severino”), poi integrata dal decreto legge 90/2014. Da allora, l’ANAC è chiamata a gestire non solo le segnalazioni provenienti dal suo interno, ma anche quelle derivanti da altre amministrazioni pubbliche.




Nel **settore privato** la disciplina del *whistleblowing* era stata già introdotta in alcuni ambiti specifici in attuazione di direttive comunitarie: (i) in ambito bancario dal d.lgs 72/2015; (ii) in ambito antiriciclaggio dal d.lgs 90/2017; (iii) per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dal d.lgs 129/2017.

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stata, quindi, varata una **disciplina generalizzata del whistleblowing**, contenente specifiche disposizioni sulla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato.

## Le quattro tipologie di procedimento disciplinate dal Regolamento

- ❑ Il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower* (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-*bis*);
- ❑ il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'eventuale adozione di misure ritorsive adottate nelle Amministrazioni e negli Enti (comma 2, art. 54 bis) nei confronti del *whistleblower*. Ciò comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 54 bis, al soggetto responsabile;
- ❑ il procedimento sanzionatorio per l'accertamento del mancato svolgimento, da parte del responsabile, dell'attività di verifica delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower* (comma 6, terzo periodo dell'art. 54 bis);
- ❑ il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti. Ovvero, l'adozione di procedure non conformi a quelle relative al comma 5 del d.lgs. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione (comma 6, secondo periodo d.lgs. 165/2001).



## Le principali novità



Nell'art. 1 (primo di cinque capi, concernente le **disposizioni generali**), lett. k), è introdotta una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento precedente, allineandosi alle Linee Guida e alla nuova Direttiva europea in materia di *whistleblowing*.



All'interno del secondo Capo, riguardante il **procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad ANAC**, il legislatore introduce una serie analitica di elementi essenziali per la segnalazione di illeciti (art. 54-bis, comma 1). Tra questi: la denominazione e i recapiti del *whistleblower*; i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione in cui sono avvenuti; l'Amministrazione cui appartiene il *whistleblower* e la qualifica/mansione svolta.



Al terzo Capo, concernente la disciplina del **procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive**, il Regolamento enuclea gli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive. Inoltre, regola la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione.



In merito alla fase istruttoria, viene disciplinata la partecipazione del *whistleblower* al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità, al fine di snellire e semplificare l'articolazione della fase processuale.



Il quarto Capo, dedicato al **procedimento sanzionatorio semplificato**, specifica in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-*bis* co. 6 secondo periodo. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni.



L'ultimo Capo, dedicato alle **disposizioni finali**, stabilisce che - dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto responsabile - il provvedimento conclusivo del procedimento è pubblicato sul sito dell'ANAC nella sezione dedicata alle segnalazioni. Viene inoltre precisato che **il Regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore.**



**GRALE.**  
SPIN - OFF UNIVERSITARIO  
RICERCA E COMPLIANCE NELLA CONSULENZA LEGALE

**V:** Università  
degli Studi  
della Campania  
*Luigi Vanvitelli*

Carmine Aloja Socio fondatore  
Andreana Esposito Socia fondatrice  
Antonio Pagliano Socio fondatore - Presidente  
Alberto De Chiara Socio  
Pietro Marzano Socio  
Francesco Sbordone Of Counsel  
Maria Lucia Pezone Consulente  
Antonio Buonamano Consulente  
Valeria Cipriano Consulente

---

Via Mazzocchi, 5 | Palazzo Melzi – 81055, Santa Maria Capua Vetere (CE)  
spinoffgrale@gmail.com | galespinoff@unicampania.it PEC: galeconsultingsrl@legalmail.it

[www.grale.it](http://www.grale.it)